COMUNE DI SESTU

SETTORE : **Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici**

Responsabile: **Carboni Alida**

DETERMINAZIONE N. **595**

in data **05/07/2018**

OGGETTO:

Lavori di manutenzione della rete di adduzione idrica dei servizi igienici del Parco comunale "Efisio Marcis". Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e impegno di spesa a favore della ditta Saglimbeni Costruzioni Srl. CIG: Z81242F01C

C O P I A

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con decreto del Sindaco n. 8 del 27/05/16 è stata attribuita la responsabilità del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici all'ing. Alida Carboni, confermata con successivo decreto sindacale n. 7 del 30/06/17;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 23/02/2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario Esercizio 2018/2020 (art. 151 del D.lgs n. 267/2000 e art. 10 D.lgs n. 118/2011);

Riscontrato, a seguito di sopralluoghi eseguiti, che la tubazione di adduzione idrica dei servizi igienici del parco comunale “Efisio Marcis” risulta danneggiata;

Vista la nota del Settore urbanistica, edilizia privata, SUAPE nella quale si attesta che l'intervento da eseguire non rientra tra quelli a carico del gestore del Parco in base alla convenzione stipulata in data 02/12/2014 n. 534;

Considerato che la tubazione deve essere sostituita per poter ripristinare la funzionalità dei servizi igienici del parco alla luce delle numerose attività che vengono esercitate nel parco e che hanno per protagonisti i bambini oltre alla quotidiana fruizione dello stesso;

Ritenuto necessario provvedere con urgenza all'intervento manutentivo;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, di seguito denominato D.Lgs 50/2016;

Visti:

- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Rilevato che, in base all’art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016, le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato;

Considerato che, in ogni caso, restano operative le disposizioni previgenti in tema di obbligo di utilizzo degli strumenti telematici e in particolare:

- l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d. L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- in applicazione dell’articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l’individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

- l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che:

- non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP per i beni o servizi in oggetto come da indagini effettuate in data odierna;
- per affidamenti di importo inferiore a 40.000 le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto così come previsto dall'art. 36 comma 2, lett.a) del D.Lgs. 50/2016;
- per lo svolgimento di tali procedure, le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica, così come previsto dall'art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016;

Precisato che:

- per “*mercato elettronico”*, si intende, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. c), uno strumento d'acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;

Considerato che:

- la Regione Sardegna con Legge Regionale numero 3/2008 ha istituito il mercato elettronico denominato SARDEGNA CAT, il cui funzionamento è disciplinato dalla direttiva generale approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30 settembre 2014 (allegato 1), ove viene data facoltà anche agli enti locali della Regione Sardegna, di usufruire dei servizi della centrale di committenza così organizzata;
- il Comune di Sestu ha aderito al Sardegna CAT mediante la registrazione e l'abilitazione di diversi punti istruttori e punti ordinanti;
- alla data odierna, all’interno del portale www.sardegnacat.it, risulta presente la categoria merceologica AQ23AD22 avente ad oggetto “Impianto idrico-sanitario, cucine, lavanderie”;

Ritenuto di poter ricorrere alla trattativa diretta, nell'ambito della piattaforma SARDEGNA CAT, per eseguire l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) in argomento, mediante invio di una richiesta di preventivo a più soggetti mediante lo strumento della Richiesta di Offerta;

Estratte, all'interno della piattaforma SARDEGNA CAT nella categoria merceologica AQ23AD22, nella sottosezione lavori di importo fino a € 150.000,00, i seguenti 15 operatori economici abilitati, tra quelli che non hanno ricevuto precedenti affidamenti da parte del Comune di Sestu, a cui inoltrare la richiesta di preventivo:

A.C.T. IMPIANTI DI CATTE ALESSANDRO	NUORO	CTTLSN83B07F979L
A.P.M. COSTRUZIONI SRL	NARCAO	03516890922
CONSORZIO IMPRESE CONFARTIGIANATO GALLURA	OLBIA	02612280905
DG SERVICE SRL	COSENZA	02329650788
DITTA CONI ATTILIO	JERZU	CNOTTL71L14L489Y
G.S. IMPIANTI TECNOLOGICI SRLS	SASSARI	02705980908
IMPRESA ARTIGIANA	SOLEMINIS	RGLMRA72P15B354S
LATERZA NICOLA S.R.L.	SELARGIUS	03558260927
ON GREEN DELL'ING. GIAN LUCA LOI	ILBONO	LOIGLC78H24E441P
PALUMBO COSTRUZIONI SRL	FAVARA	02212410845
SAGLIMBENI COSTRUZIONI SRL	PIAZZA ARMERINA	01097890865
SARDICA LOGISTICA MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	QUARTUCCIU	03416410920
TEPOR SPA	CAGLIARI	00511500928
THERMOTECH DI GENNARO PLATANO	TISSI	PLTGNR93L03I452D
TOLEDO S.R.L.	NUORO	01424490918

Dato atto che:

- in data 20/04/2018 è stata attivata, nell'ambito della piattaforma SARDEGNA CAT, la RdO n. 321497, fissando quale termine ultimo per la ricezione delle offerte il 21/06/2018 alle ore 13,00 con importo a base d'asta € 2.279,94, di cui € 2.279,94 per lavori soggetti a ribasso e € 00,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre l'IVA al 22%;
- alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione, risultava pervenuta nel sistema telematico solamente la documentazione amministrativa e l'offerta economica della ditta Saglimbeni Costruzioni Srl, che ha offerto un ribasso del 5% e quindi pari a € 2.165,94 più IVA al 22%, allegata alla presente;
- il legale rappresentante della ditta ha autocertificato ai sensi del DPR 445/2000 l'assenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento di commesse pubbliche;

Richiamato il punto 4.2.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 1 marzo 2018;

Dato atto che il succitato punto 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 prevede che, per gli affidamenti inferiori a € 5.000,00, le stazioni appaltanti procedono comunque alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 commi 1, 4 e 5 lett. b) e del casellario ANAC, inserendo nel contratto specifiche clausole che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, preveda la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

Dato atto che nei confronti della ditta Saglimbeni Costruzioni Srl si è proceduto ad attivare la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 mediante

l'acquisizione della seguente documentazione in corso di validità:

- consultazione, presso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, di eventuali annotazioni nel casellario informatico: non risultano annotazioni;
- visura ordinaria della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cagliari tramite il portale telematico *"www.infocamere.it"*;
- documento unico di regolarità contributiva on line – DOL, emesso dall'INAIL con prot. n. 9281747 (regolare);
- certificazione del casellario giudiziale (non ancora pervenuta);
- certificazione dei carichi pendenti, art. 14 comma 3 D.Lgs. 472/97 (non ancora pervenuta);

Considerato che alle ditte invitate a formulare il preventivo sono stati trasmessi sulla piattaforma Cat Sardegna il patto di integrità ed il codice di comportamento;

Verificato che, dalla suddetta documentazione finora acquisita non emerge alcuna irregolarità o motivo ostativo al perfezionamento dell'affidamento del servizio in oggetto;

Riscontrata la regolarità formale delle procedure eseguite, per poter provvedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e, quindi, all'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta Saglimbeni Costruzioni S.r.l., con sede a Piazza Armerina (EN), via Biella n. 1 – C.F. e P.I. 01097890865;

Precisato che, con riferimento all'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

- in applicazione del comma 10, lett. b), ai fini della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, c.d. termine di *"stand still"* trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;

- a norma del comma 14, il contratto relativo all'affidamento in oggetto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

Atteso che, dalla registrazione dell'intervento in oggetto sul sito Internet dell'Autorità Nazionale Anticorruzione è stata conseguita l'attribuzione del Codice Identificativo Gara (C.I.G.) Z81242F01C;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 che introduce il principio della contabilità finanziaria potenziata;

Accertata l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o di situazioni di conflitto di interesse in relazione al presente procedimento;

Individuato nell'ing. Alida Carboni il RUP del presente procedimento;

Per le motivazioni esposte in premessa,

DETERMINA

Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alla ditta Saglimbeni Costruzioni S.r.l., con sede a Piazza Armerina (EN), via Biella n. 1 – C.F. e P.I. 01097890865, i lavori di "manutenzione della rete di adduzione idrica dei servizi igienici del Parco comunale Efisio Marcis", per una spesa pari a € 2.165,94 (IVA esclusa), per un importo complessivo lordo di € 2.642,45;

Di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto stabilendo le seguenti clausole essenziali:

- luogo di svolgimento: Parco Comunale “Efisio Marcis”;
- termini per l'esecuzione dell'intervento: cinque giorni dalla data di esecutività dell'atto;
- corrispettivo: € 2.165,94 (escluso di Iva);
- termini di pagamento: 30 gg;
- altre clausole ritenute essenziali: in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il presente contratto verrà risolto e si procederà al pagamento delle sole prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, previa applicazione di una penale in misura del 10 per cento dell'importo contrattuale;
- tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata:
  - assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.;
  - si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell’art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
  - prende atto che:

    a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;

    b) nel caso di “cessione dei crediti”, i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all’appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul “conto corrente dedicato”;

    c) si applicano altresì le sanzioni previste all’art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;

Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile di cui al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione all'anno 2018, anno di relativa scadenza:

€ 2.642,45 (Iva inclusa), a favore della ditta i Saglimbeni Costruzioni S.r.l., con sede a Piazza Armerina (EN), via Biella n. 1 – C.F. e P.I. 01097890865 per i “Lavori di manutenzione della rete di adduzione idrica dei servizi igienici del Parco comunale Efisio Marcis”;

Di imputare la spesa in relazione all'esigibilità dell'obbligazione con scadenza nell'esercizio 2018 come segue:

- per € 2.642,95 al cap 350/26 del bilancio 2018 il quale presenta la necessaria disponibilità.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Alida Carboni

COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 595 del 05.07.2018

Oggetto: Lavori di manutenzione della rete di adduzione idrica dei servizi igienici del Parco comunale "Efisio Marcis". Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e impegno di spesa a favore della ditta Saglimbeni Costruzioni Srl. CIG: Z81242F01C

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2018	350	26	D00595	1	Lavori di manutenzione della rete di adduzione idrica dei servizi igienici del Parco comunale "Efisio Marcis". Affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e impegno di spesa a favore della ditta Saglimbeni Costruzi	23203	2.642,45

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 05.07.2018 ***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO***

F.to Alessandra Sorce

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 20.07.2018 **L'impiegato incaricato**